



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 127/18/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL  
COMUNE DI MOLFETTA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 9 LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA la nota del 1 marzo 2018 (prot. n. 14531) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Molfetta a seguito della segnalazione presentata dalla sig.ra Antonella Laricchia, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nella Regione Puglia, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'amministrazione comunale in relazione alla pubblicizzazione, attraverso la diffusione di una locandina, “*di un evento divulgativo*” sulle “*Opportunità di finanziamento del GAL Ponte Lama*” previsto per il giorno 23 febbraio



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2018. In particolare il Comitato, con delibera n. 13, del 28 febbraio 2018, nell'annullare la precedente delibera n. 11, del 27 febbraio 2018, in quanto per "mero errore" veniva riportato che la locandina dell'evento "era stata pubblicata sul sito web del Comune", ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale e ha proposto l'applicazione della sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria, ed in particolare la nota del 22 febbraio 2018, con la quale l'avv. Maria Antonia Lioce, per delega del Sindaco di Molfetta, in merito al fatto oggetto di segnalazione, osserva in sintesi quanto segue:

- *“non vi è stata alcuna comunicazione istituzionale, si precisa che nessuna autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune di Molfetta è stata fornita all'Agenzia GAL Pontelama. Né si è disposta in alcun modo alcuna comunicazione né forma di pubblicità e/o pubblicazione di locandine né si è provveduto alla diffusione di materiale pubblicitario, sia con i tradizionali mezzi di comunicazione di massa né attraverso le reti telematiche né sul sito istituzionale dell'ente. Né sono state usate plance comunali”;*
- *“l'Amministrazione ha invitato il GAL a posticipare la manifestazione ... e a eliminare ogni possibile riferimento all'istituzione comunale e / o logo. ... Pertanto alcuna comunicazione istituzionale è stata fatta da questa Amministrazione”;*

PRESA VISIONE della comunicazione via mail, allegata alla documentazione istruttoria con la quale il Comune di Molfetta ha invitato l'Agenzia di sviluppo locale GAL a eliminare "il logo del Comune di Molfetta" il cui uso non era stato autorizzato;

PRESA VISIONE di copia della locandina relativa all'evento oggetto di segnalazione, allagata alla documentazione acquisita;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione*; b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*; c) *favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza*; d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*; e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi*; f) *promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RITENUTO che la pubblicizzazione dell’evento oggetto di segnalazione appare effettuata dall’Agenzia di Sviluppo locale GAL;

RITENUTO che la presenza del logo del Comune sulla locandina relativa all’evento in questione non è sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l’iniziativa all’ente medesimo anche in considerazione della comunicazione da cui si evince che l’utilizzo del logo non era stato autorizzato;

RILEVATO, pertanto, che la diffusione della locandina relativa all’evento “*Opportunità di finanziamento del GAL Ponte Lama*” non è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 per difetto del requisito soggettivo in quanto non effettuata dall’Amministrazione comunale di Molfetta;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia in merito alla riconducibilità al Comune di Molfetta dell’iniziativa in questione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata al Comune di Molfetta e Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 6 marzo 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi